



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2019
LA DEMOCRAZIA A-COSTITUZIONALE

La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale

di ADRIANA APOSTOLI

**LA DIGNITÀ SOCIALE
COME ORIZZONTE DELLA UGUAGLIANZA
NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE**

di *Adriana Apostoli*
Professoressa ordinaria in Diritto costituzionale
Università degli Studi di Brescia

ABSTRACT

ITA

La dignità umana è emersa dal costituzionalismo novecentesco come un valore-principio che trascende la dimensione statale comprovando la vocazione universale dei diritti umani. Tuttavia, è proprio nel contesto europeo che la dignità umana viene ancorata più saldamente a una dimensione sociale, una dimensione che la nostra Carta costituzionale, forse meglio di altre, ha saputo valorizzare tramite un fitto intreccio di principi innovativi fra loro complementari, dall'uguaglianza sostanziale, in connessione con il principio solidarista, sino al principio lavorista, posto a fondamento della stessa democrazia repubblicana.

La crisi valoriale del costituzionalismo innescata dalla spinta neoliberista del capitalismo globalizzato, dopo avere paralizzato la costruzione dell'Europa dei diritti, perlomeno con riguardo ai diritti sociali, ha fatalmente penetrato anche il nostro ordinamento, frustrando (se possibile, ulteriormente) l'ambizione di portare a compimento il programma costituzionale e, con esso, la piena garanzia legislativa dei diritti sociali, come del resto dimostra l'inesorabile progredire della disuguaglianza sostanziale tra i consociati. La soluzione del problema non può che risiedere nel ritorno alle origini, cioè nella doverosa rivalutazione della portata deontologica del principio della pari dignità sociale, che presuppone una democrazia realmente fondata sulla dignità del lavoro.

EN

Human dignity emerged from twentieth-century constitutionalism as a principle-value that goes beyond national levels, proving the universal vocation of human rights. However, it is in the European dimension that human dignity is more firmly anchored to a social aspect. Italian Constitution, better than others, has been able to implement a social dimension through complementary innovative principles, from substantive equality to solidarity and labour principles.

The crisis of constitutional values triggered by the neoliberal global capitalism, after paralyzing the construction of the Europe of rights (in particular social rights), has penetrated our constitutional law. This crisis further frustrates the ambition to reach the effective guarantee of social rights, as the inexorable growing of “substantial inequality” between citizens demonstrates.

The solution to the problem can only lie in the return to origins, that is the re-evaluation of the deontological scope of equal social dignity, which need a democracy truly founded on the dignity of labour.

**LA DIGNITÀ SOCIALE
COME ORIZZONTE DELLA UGUAGLIANZA
NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE**

di *Adriana Apostoli*

SOMMARIO: 1. Il valore della dignità umana nel costituzionalismo contemporaneo e nello spazio giuridico europeo; 2. La dignità nella Costituzione italiana; 3. Ancora sulla dignità, in particolare nella sua dimensione sociale e in connessione con il principio lavorista; 4. Un futuro per la dignità sociale è ancora possibile, in Italia e in Europa.²

1. Il valore della dignità umana nel costituzionalismo contemporaneo e nello spazio giuridico europeo

Il costituzionalismo è un contenitore e un veicolo di valori universali, come tali non imprigionabili all'interno dei confini degli stati nazionali e «lontani dall'essere specifici di uno Stato o di un popolo»; tali valori si fondano «su una visione dell'uomo e del mondo ispirata a precisi postulati ideali ed etici». Ed è proprio la presenza di una visione fondativa che «consente, anzi impone, di parlare del costituzionalismo non come di una dottrina scientifica neutrale dal punto di vista dei valori, ma, potremmo dire, come di un movimento, di una corrente storica che cerca di informare i diversi ordinamenti a principi e regole ispirati a determinati postulati etici»¹.

Nel fluire di questa corrente storica, la dignità umana è emersa dagli orrori delle guerre e dei totalitarismi novecenteschi venendo a rappresentare l'emblema stesso della vocazione universale dei valori del costituzionalismo. È in tale contesto, infatti, che la dignità umana è stata massimamente violata e svilita tramite la degradazione

¹ V. ONIDA, *Costituzioni e costituzionalismo*, in *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Napoli, 2011, p. 474.

dell'uomo a semplice mezzo². Se nel costituzionalismo liberale l'accento era posto sull'endiadi organizzazione (nel senso di limitazione) del potere e garanzia di libertà individuale oggi il fulcro e il fine del costituzionalismo, forse può dirsi la *ratio* del costituzionalismo, diviene la promozione della dignità della persona umana. In altre parole, la dignità umana permette di cogliere «lo spirito e l'essenza dell'intera Costituzione»³.

Il primato della persona umana che sottende il principio costituzionale della dignità richiama innegabilmente uno degli imperativi categorici kantiani: «agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona che nella persona di ogni altro, sempre insieme come fine e mai semplicemente come mezzo»⁴. Ma mentre in quel contesto filosofico alla base della dignità dell'uomo vi è una libertà morale, ossia l'*homo dignus* è tale in quanto moralmente emancipato dai bisogni e dai desideri⁵, nel contesto del costituzionalismo alla base della dignità vi è piuttosto una concezione empirica della libertà, connessa alla soddisfazione di quei bisogni e di quei desideri.

È quindi a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale che la dignità umana trova la propria dimensione giuridica facendo ingresso, in posizione superprimaria, nelle Costituzioni degli ordinamenti statuali, divenendo un «ineludibile denominatore comune» grazie al quale è stato possibile creare «un nuovo statuto della persona e un nuovo quadro dei doveri costituzionali»⁶.

In questo contesto storico la Carta ONU del 1945 e la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948⁷ hanno sin da subito con-

² Cfr. R. ALEXY, *A Theory of Constitutional Rights*. Translation Julian Rivers, Oxford, 2002, pp. 146 ss.

³ *Ibidem*.

⁴ I. KANT, *Kritik der praktischen Vernunft*, Riga, 1788.

⁵ La legge morale è infatti strumentale a una forma di «libertà morale» che trascende la natura fenomenica dell'uomo.

⁶ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 184.

⁷ La *Carta delle Nazioni Unite* (San Francisco, 26 giugno 1945) dichiara nel suo Preambolo di voler «riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne». Il Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (Parigi, 10 dicembre 1948) afferma poi il «riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili»; la stessa *Dichiarazione*, inoltre, all'art. 1 sancisce che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», si evince dunque la distinzione concettuale tra libertà ed eguaglianza nella dignità e libertà ed eguaglianza nei diritti. Dignità e diritti sono due facce della stessa medaglia, due aspetti d'un unitario

tribuito a sottrarre il valore della dignità umana al monopolio di quegli ordinamenti che, in quello stesso arco temporale, l'avevano inclusa tra i propri principi fondamentali (la Costituzione francese del 1946, quella italiana e, naturalmente, la Legge fondamentale tedesca), facendo di essa un valore più che mai *globalizzato*.

Circolando nel *logos* giurisprudenziale, soprattutto grazie alla diffusione dell'argomento comparativo nella tecnica giudiziale, tale valore ha finito per diffondersi, talora al costo di smarrire parte del suo profondo significato, in realtà ordinamentali (il Canada, gli Stati Uniti, Israele, il Sudafrica, l'India e via discorrendo) lontane o molto lontane dal contesto europeo in cui esso affonda le sue radici.

Guardando agli attuali esiti di questo processo di virtuosa globalizzazione valoriale, si può dire che alcuni contenuti "minimi" della dignità umana si sono rivelati più facilmente esportabili al di fuori dell'alveo originario, mentre ve ne sono altri che paiono più strettamente legati all'esperienza dello stato democratico-sociale europeo di cui la dignità è, come si è detto, uno dei primi fondamenti, se non il primo.

Per quanto riguarda l'individuazione di tali contenuti "minimi", resta illuminante l'esautiva ricostruzione proposta da Aharon Barak, per il quale nelle Costituzioni contemporanee, soprattutto nell'ambito della paradigmatica Legge fondamentale tedesca, la dignità umana quale valore-principio costituzionale è fattore unificante del sistema dei diritti umani e opera secondo tre distinte direttrici: la dignità come fondamento assiologico dei diritti umani; la dignità come canone ermeneutico per definire il contenuto di tali diritti; la dignità come "parametro del parametro" di proporzionalità (o controlimite alla possibilità di limitazione dei diritti)⁸.

principio che enfatizza, da un lato, l'esigenza di eguaglianza nella dignità umana – declinata poi nella dignità sociale, alla quale fanno da corollario i diritti sociali, appunto – e, dall'altro lato, l'esigenza di eguaglianza nella titolarità e nel godimento dei diritti. Successivamente, nel 1966, in seno all'ONU sono adottati anche il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*; nel primo, all'art. 10, si sancisce che qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato «con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana», mentre nel secondo, all'art. 13, si riconosce che il fine dell'ONU è quello di garantire «il pieno sviluppo della personalità umana e della dignità».

⁸ A. BARAK, *Human dignity. The Constitutional Value and The Constitutional Right*, Cambridge, 2015.

In particolare, la dignità umana ha ovunque dimostrato la sua attitudine a individuare il nucleo essenziale dei diritti della personalità, cioè la parte di essi che è intangibile e pertanto tendenzialmente preminente nel bilanciamento con altri beni costituzionali. Per la giurisprudenza costituzionale tedesca, come ricorda Peter Häberle, la dignità costituisce «il fulcro dell'ordinamento costituzionale»⁹, ma è un fulcro che risiede «*in interiore homine*»¹⁰. Una prospettiva introiettante, questa, che è tale da far affermare al Tribunale costituzionale tedesco che «la dignità umana come radice di tutti i diritti fondamentali non è suscettibile di bilanciamento con nessun diritto fondamentale singolare»¹¹. In questo suo stretto legame con il principio personalista, la dignità umana ha finito per costituire un valore astratto che, se da un lato difficilmente può fungere da autonomo parametro giuridico (operando per lo più in combinazione con i diritti della persona cui di volta in volta viene associato allo scopo di determinarne il contenuto inviolabile)¹², dall'altro lato si presta per ciò stesso a essere più facilmente riconosciuto e utilizzato anche nell'ambito degli ordinamenti che non lo contemplan esplicitamente.

E un discorso non molto dissimile può farsi anche in relazione alla stretta associazione tra la dignità e il principio di uguaglianza, che notoriamente può sempre offrire, anche al di fuori del contesto europeo, una preziosa chiave di lettura volta ad aggiornare ed enfatizzare il divieto di discriminazione e la parità di trattamento.

La dignità umana è pertanto un elemento valoriale che *si lega* alla libertà e *si lega* all'uguaglianza e che poi *lega* questa ultime insieme rinnovandone contenuti e implicazioni.

⁹ Cfr. P. HÄBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003, pp. 1-79, citato da S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *Civiltistica*, n. 1/2013, p. 8.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, cit., p. 8, «La costruzione dell'*homo dignus* non può essere effettuata all'esterno della persona, ha davvero il suo fondamento *in interiore homine*».

¹¹ BVerfGE 75, p. 369 (380).

¹² Cfr. J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in *Polis Working Papers*, n. 79, 2006, p. 7; D. SCHEFOLD, *Il rispetto della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008, pp. 113 ss. Con riferimento al contesto italiano, in senso analogo, cfr. A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011, p. 4.

Ma la dignità presenta anche un significato più profondo. Come infatti recita il Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti umani*, la dignità è il mezzo grazie al quale sono tra loro vicendevolmente vincolati «tutti i membri della famiglia umana» e dunque essa è (anche) dignità sociale.

Ed è proprio nel suo significato di «dignità sociale» che il valore-principio in parola sembra essere ancora oggi saldamente ancorato al costituzionalismo di matrice europea. Del resto, la svolta più importante, in relazione all'emancipazione giuridica del valore della dignità umana rispetto ai valori della libertà e dell'uguaglianza, risale alla *Carta dei diritti dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Nizza, 7 dicembre 2000)¹³. È infatti la Carta europea dei diritti che compie un decisivo passo avanti in questa direzione, non accontentandosi di individuare nella dignità soltanto il mezzo necessario per tutelare la persona in astratto, bensì facendo della dignità il fine della tutela dell'individuo nella sua concretezza, nelle sue relazioni umane e dunque sociali.

L'introduzione di un evoluto principio europeo dedicato alla dignità, oggi parte integrante del diritto primario dell'Unione, ha fatto sì non soltanto che la Corte di giustizia fosse inserita in un circuito privilegiato di interpretazione sovranazionale del valore dignitario, sorpassando su questo terreno la già roduta Corte di Strasburgo, ma, più ancora, che essa potesse in qualche modo contendere alle corti costituzionali nazionali il ruolo di garante dei controlimiti¹⁴. Soprattutto, la nuova veste sovranazionale della dignità umana, intesa come concetto del tutto indipendente rispetto a altri valori supremi, quali la libertà e l'eguaglianza, ed elevata a principio fondante del diritto costituzionale europeo, conferma e rafforza – nel dialogo tra le corti e sotto la spinta delle tradizioni costituzionali comuni europee – la sua vocazione sociale e comunitaria.

¹³ La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Nizza, 7 dicembre 2000) dedica il primo dei sei capi dei quali si compone alla dignità e afferma nell'art. 1 che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

¹⁴ Sul tema v. in generale R. BIFULCO, *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Rass. parl.*, 2005, p. 63 ss.; F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel "diritto costituzionale europeo"*, in S. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, p. 596 ss.; G. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Dir. pubbl.*, n. 1, 2016, pp. 247 ss.

È pertanto nello spazio giuridico europeo che il valore della dignità umana continua a trovare il suo terreno di elezione.

2. La dignità nella Costituzione italiana

Sebbene la Costituzione della Repubblica italiana, a differenza della Legge fondamentale tedesca, non contenga una definizione del concetto di dignità né indichi la posizione di tale principio nell'ordinamento giuridico, il Costituente ha presidiato il nostro Testo con un elevato numero di garanzie volte a tutelare tutti quei diritti che a livello comunitario rientrano nella "macroarea" del principio di dignità sia umana, sia sociale¹⁵. La dignità è dunque un valore che permea di sé l'intero Patto costituzionale, legandosi ad altri principi che caratterizzano il Testo nella sua interezza, specialmente quelli personalista, di eguaglianza (soprattutto nella dimensione sostanziale) e lavorista.

Il fatto che manchi una norma analoga a quella della Legge fondamentale tedesca esprime semplicemente una scelta terminologica differente adottata dal Costituente italiano, nel senso che ciò che in Germania è sussunto nella categoria esplicita della «dignità», in Italia ricade nella considerazione primaria e centrale dell'essere umano e perciò, implicitamente, anche della dignità che ne costituisce il dato qualificante. La valorizzazione della dignità umana risiede pertanto e anzitutto nell'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui esso afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Ciò di cui l'organizzazione statale abbisogna è infatti «una definizione propriamente "sociale" della dignità che possa sostenere e legittimare diritti umani di persone concrete, in condizioni storiche, politiche e sociali date»¹⁶; altrimenti detto, i Costituenti hanno «specificamente considerato le varie posizioni dell'"uomo situato"»¹⁷.

¹⁵ Al § 1 sancisce che «La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla».

¹⁶ G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari, 2016, p. 167.

¹⁷ U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, in *Le forme della razionalità tra realismo e normatività*, Atti del convegno di Napoli, 2-4 aprile 2008, p. 6.

La «complementarietà tra la dignità e il finalismo della persona e il suo riconosciuto legame sociale» è infatti stringente: è un legame che bilancia i diritti inviolabili con i doveri inderogabili (art. 2), la libertà con l'eguaglianza (art. 3), i diritti civili con quelli politici; principi che sono tutti naturalmente intralciati da «“ostacoli” alla loro realizzazione nella struttura sociale data» e che richiedono il concreto intervento della Repubblica per poter essere effettivamente attuati¹⁸. È questo, in estrema sintesi, il prodotto di quella «vera e propria costituzionalizzazione»¹⁹ della persona e della sua dignità che è sancita dalla Carta repubblicana

L'imprescindibile collegamento tra diritti inviolabili dell'uomo, diritti-doveri di solidarietà e garanzia della dignità risale all'ordine del giorno Dossetti: i principi allora affermati erano «quello dell'antioriorità della persona umana rispetto allo Stato, quello del rango parimenti primario dei valori della *dignità umana* e i valori di socialità-solidarietà e quello relativo all'antioriorità dei diritti della persona e delle comunità sociali rispetto allo Stato»²⁰.

È pertanto sufficiente soffermarsi sull'articolo 2 – nel quale coesistono appunto il principio solidaristico e quello personalistico – per tastare le radici e la vocazione “costituente” della dignità. In un *obiter dictum* di una pronuncia del 1999, il Giudice delle leggi italiano ha sancito che i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'articolo 2 della Carta sono «sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona»²¹.

Ma la portata della dignità sarebbe incomprensibile senza guardare contestualmente all'altro corno dell'articolo due. Il significato più profondo che nelle costituzioni moderne-democratiche assume il principio di solidarietà si desume anzitutto dalla lettura delle disposizioni costituzionali «che richiedono ai cittadini l'adempimento di specifici doveri»²², primo tra tutti quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al

¹⁸ U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, cit., p. 2.

¹⁹ S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013, p. 20.

²⁰ Atti Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, VI, 323 ss.; cfr., su questi aspetti, A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, XI, Roma, 1989, p. 9 ss.

²¹ Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 1999.

²² L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, p. 70.

progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.; v. *infra*, § 3).

La dignità dovrebbe essere intesa quale fine ultimo di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive giacché i diritti, e pertanto anche i doveri, sono stati creati al precipuo scopo di garantire la compiuta realizzazione dell'essere umano assieme alla necessaria *autostima* che ciascuno deve poter avere di sé²³.

A intenderla in questi termini – detto per inciso – dovrebbero anzitutto essere gli organi chiamati a dirigere la politica nazionale tramite attività legislative e di governo volte ad assicurare, oltre alla reale crescita, la salvaguardia della persona umana.

E così si giunge allo stretto legame tra l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione, nel segno del “formante” rappresentato dalla dignità. Già intesa nel senso negativo – ossia quale limite alle azioni che possono recare nocimento – la dignità «non appartiene a chi se la merita» sulla scorta dei criteri dettati dalle leggi dello Stato, bensì appartiene «a tutte le persone» giacché «un individuo privato della dignità soffre della negazione della sua stessa umanità»²⁴, sicché il nesso tra uguaglianza formale e dignità è immediato.

Ma il testo costituzionale va ben oltre, con l'esplicita proclamazione della pari dignità sociale posta a premessa del più ortodosso divieto di discriminazione sancito dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. La dignità sociale è infatti una delle dimensioni – certamente la più rilevante – della stessa dignità umana, posto che, per effetto di tale dimensione, la Costituzione cessa di parlare di individui e comincia a parlare di *persone sociali*²⁵.

Il richiamo alla pari dignità sociale ha peraltro molteplici implicazioni.

Anzitutto il riferimento dell'art. 3, comma 1, della Costituzione non può che ampliare ed arricchire la *ratio* del principio di uguaglianza

²³ Il valore-principio in parola, come è stato giustamente sottolineato da G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 55, rappresenta l'«universale diritto al rispetto per quello che siamo, come autoconsiderazione che riflette la considerazione sociale, come diritto a essere *effettivamente* riconosciuti dagli altri come partecipi, sullo stesso piano, alla cerchia sociale comune».

²⁴ G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 1 ottobre 2007.

²⁵ Si vedano in proposito le considerazioni di A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997.

formale. È l'affermazione congiunta della pari dignità sociale e dell'eguaglianza di fronte alla legge (art. 3, comma 1, Cost.) che rende eguali *nella* legge, imponendo alla Repubblica, già di per sé (ossia a prescindere da quanto dispone il secondo comma dello stesso articolo), la rimozione degli ostacoli che si frappongono tra la realtà fattuale e il raggiungimento della stessa eguaglianza. Si ritiene infatti che «in un mondo di *diseguaglianze* profonde, porre al centro del sistema la persona nel concreto della sua situazione sociale, con le sue difficoltà e debolezze» e non piuttosto l'uomo qualunque, rappresenta una percezione assolutamente «realistica della società nella quale all'eguaglianza davanti alla legge non corrisponde l'eguaglianza degli esseri umani nei fatti»²⁶.

La condizione di diseguaglianza ha infatti una ricaduta diretta sulla dignità che, da un lato, è «la misura massima e più alta della persona nella sua unicità», indicando quindi «la dimensione della anteriorità della persona medesima alla norma positiva statale, e dunque la sua inviolabilità, come se essa fosse composta di materia indisponibile da parte della autorità politica, dei poteri costituiti, delle maggioranze»; dall'altro lato, e al contempo, è «concretamente sociale, perché riferita all'accesso che ciascuno possiede ai beni fondamentali che qualificano come “degn” una vita», ovvero quelli che consentono «la costruzione dei diritti sociali, e dunque l'istruzione, il lavoro, la salute»²⁷.

È pertanto in questo dato testuale, cioè l'esordio dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione con le parole «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale» (anteposto al divieto di discriminazione), che risiede il collegamento con l'esplicita prescrizione (di cui al successivo secondo comma) del dovere, per la verità non solo istituzionale ma anche sociale, di costruire una società più giusta. Sicché la priorità della dignità sociale determina l'obbligo della Repubblica di renderla effettiva, autenticamente umana, giacché l'eguaglianza formale perde di significato se non è valutata unitamente alla «materialità della vita delle persone», alla «loro intatta dignità», ai «legami sociali che le accompagnano»²⁸.

²⁶ L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Bergamo, 2012, p. 20.

²⁷ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Roma, 2017, p. 39.

²⁸ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, cit., p. 7.

Inoltre il riferimento alla «pari dignità sociale» consolida il nesso, già implicito nelle corde dello Stato democratico-sociale ed esplicitamente affermato dall'articolo 2, tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, a tal punto che il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano libertà ed eguaglianza – e perciò la «pari dignità» *sociale* – delle persone finisce per coincidere con la promozione del principio della solidarietà.

Garantire il concreto godimento della dignità sociale, e perciò la fruizione dei diritti sociali, richiede quindi un intervento profondamente diverso da parte dello Stato perché se i diritti di libertà hanno un contenuto *negativo* (lo Stato si impegna a *non* ostacolare la libertà individuale), con i diritti sociali sorge l'esigenza di «un aiuto positivo che il singolo attende dallo Stato, il quale si impegna con essi a *fare* qualcosa per lui» come «fornirgli il lavoro, la casa [...] o i mezzi economici per procurarsi tutti questi beni»²⁹, di guisa che la «pari dignità sociale» sia realmente garantita mediante la *concreta* rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» i quali impediscono «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La specificazione in senso «sociale» della dignità umana, permette dunque di combinare armoniosamente la derivazione liberale e la prospettiva sociale della nuova forma di stato e, insieme ad esse, le due dimensioni, rispettivamente formale e sostanziale del principio di uguaglianza. Questa peculiare accezione della dignità, come si avrà modo di approfondire meglio nel prosieguo (*infra*, § 3), impone pertanto, più che una doppia lettura del principio costituzionale qui in esame, ora in relazione all'eguaglianza formale ora in relazione all'eguaglianza sostanziale, una lettura congiunta dei due principi, paradigmatica di quel felice connubio tra origine liberale e vocazione sociale che sottende la Carta repubblicana.

Vincenti ricorda in proposito: «in questo contesto la conclusione è quella enunciata dal relatore (al progetto dell'art. 3) on. Basso, il quale volle sottolineare come il richiamo alla dignità avesse la funzione di evidenziare un corrispondente «principio sociale» con cui operare per eliminare le discriminazioni allora in atto che, più che la razza o la religione o le opinioni politiche, concernevano principalmente le risorse

²⁹ P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Padova, 2016, pp. 51-52.

economiche a disposizione dei cittadini»³⁰. Ne deriva dunque la considerazione dei diritti sociali come «diritti che impongono vincoli, cioè obblighi di prestazione» da parte dello Stato, «la cui inottemperanza genera *lacune*»; trattasi di principi che «impongono al diritto e alla sfera pubblica un passo avanti, a tutela della sopravvivenza e degli altri bisogni vitali delle medesime persone»³¹.

E così il secondo comma dell'articolo 3 «è fondamento costituzionale» dei diritti sociali per la semplice ragione che «negli ordinamenti democratici la costituzionalizzazione dei diritti sociali sancisce il principio di indivisibilità dei diritti fondamentali [...] e sociali»³², tanto che l'effettiva realizzazione ed il concreto godimento degli stessi garantisce «il pieno sviluppo della persona umana», «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Dunque se è vero che il significato sotteso all'articolo nel suo complesso è dato dalla specificazione dell'esistenza di «due modelli contrapposti di struttura socio-economica», da un lato, e «socio-istituzionale»³³, dall'altro lato, è vero altresì che tali due modelli devono necessariamente cooperare affinché sia possibile garantire a *tutti* «il pieno sviluppo della persona umana», nonché la reale «partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», dimostrando così l'effettività della «pari dignità sociale» – cui allude il primo comma – nel circuito delle relazioni socio-economiche e socio-istituzionali.

In estrema sintesi anche il secondo comma dell'art. 3 è saldamente ancorato alla «pari dignità sociale», la quale si rivela «condizione, sostanza, fine» del *pieno* sviluppo della persona umana, «così come fine, sostanza, condizione della dignità sociale è il pieno e libero sviluppo della persona umana»³⁴; ne discende che l'articolo in esame impone una lettura biunivoca, in assenza della quale si finirebbe per svalutare la norma nella sua interezza rendendola incompiuta e monca.

³⁰ U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, p. 120.

³¹ L. FERRAJOLI, *La democrazia costituzionale*, Bologna, 2016, p. 32.

³² M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3*, Roma, 2017, p. 7.

³³ U. ROMAGNOLI, *Art. 3, secondo comma*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975, p. 162.

³⁴ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla effettività a 70 anni dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 8/2017, p. 196.

In questo scenario, la Corte costituzionale ha avuto modo di giungere alla piana conclusione che «la dignità rappresenta un principio costituzionale che informa di sé il diritto positivo vigente»³⁵.

3. Ancora sulla dignità, in particolare nella sua dimensione sociale e in connessione con il principio lavorista

Come si è già ricordato dell'importanza che il concetto della dignità sociale assume in veste di “cerniera” non solo tra i due commi dell'articolo 3 della Costituzione ma, più ancora, tra le due grandi tradizioni del costituzionalismo (di matrice liberale, l'una, e di matrice democratico-sociale, l'altra) che si incrociano continuamente in seno ai principi fondamentali e all'intera prima parte della Carta costituzionale. Il ruolo chiave del concetto di «dignità sociale» merita dunque un'analisi più approfondita.

Anzitutto la pari dignità sociale implica contemporaneamente differenti forme di tutela costituzionale: nell'ambito del primo comma dell'articolo 3, essa tutela anzitutto la pari dignità delle categorie sociali e cioè assicura che nessun ruolo, carica, posizione, “classe” o *status* dell'individuo possa di per sé giustificare l'attribuzione a quest'ultimo di una superiore importanza all'interno dell'ordinamento giuridico.

In secondo luogo, la dignità sociale allude a una dimensione socio-economica legata indissolubilmente alle radici della nostra peculiare concezione di *Welfare state*, che permette di conciliare il dualismo persistente nella prima parte della Costituzione all'interno di una visione molto concreta della persona, tanto è vero che due delle tre disposizioni costituzionali che citano espressamente la dignità hanno riguardo ai rapporti economici³⁶.

Nell'ambito del secondo comma dell'articolo 3, invece, l'implicito richiamo alla dimensione sociale della dignità umana è più profondo,

³⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 293 del 2000.

³⁶ In particolare, l'art. 36, comma 1, Cost. prescrive che la retribuzione del lavoratore deve essere idonea a garantire a questi «e alla famiglia un'esistenza libera e *dignitosa*», principio che fa da contraltare al successivo art. 41, comma 2, Cost. relativo alla libertà di iniziativa economica, frenata dall'esplicita previsione per la quale la stessa «non può porsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla *dignità umana*». Sulle implicazioni dell'art. 36 si tornerà *infra*.

poiché il riferimento ai fattori socio-economici della disuguaglianza è qui prevalentemente strumentale, nel senso che ha lo scopo di individuare gli ostacoli alla piena realizzazione della persona umana anzitutto nella sua dignità di *politikòn zôon* della costituenda comunità repubblicana.

E il fattore unificante di questa comunità è, naturalmente, il principio solidaristico.

La possibilità di effettiva realizzazione della dignità sociale è dunque strettamente collegata all'enunciazione costituzionale (anche in ambito sovranazionale) della solidarietà tra le persone; in quest'ottica si fa largo la nuova missione dell'essere umano, il quale, in virtù della dignità sociale che gli deriva dalla garanzia di una piena partecipazione alla vita economica, sociale e politica della comunità repubblicana, è chiamato esso stesso ad assicurare concretamente e quotidianamente, nell'esercizio dei diritti inviolabili così come nell'adempimento dei doveri inderogabili, la promozione continuativa dei valori costituzionali, in un circolo virtuoso che lo vede, esso stesso, protagonista della realizzazione dell'ambizioso programma costituzionale³⁷.

Di qui l'esigenza di dar vita a un complesso apparato costituzionale che si snoda nelle esplicite previsioni delle situazioni giuridiche a carattere sociale e nelle diverse tipologie di doveri costituzionali, nel quale il principio solidaristico è costantemente declinato nel senso dell'inclusione della persona nella vita dell'ordinamento e della collettività³⁸.

E a questo punto diviene allora necessario considerare il forte significato dei singoli doveri solennemente proclamati in Costituzione, proprio perché essi «rappresentano l'immagine normativa della complessità sociale»³⁹. Del resto, «le democrazie si sviluppano attraverso

³⁷ L'articolo 3 delinea una «società in corso di edificazione», ossia una comunità nazionale da «costruir[e] attuando il programma di sviluppo tracciato dall'art. 3, comma 2» (A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963, p. 194). È proprio la qualificazione «sociale» della dignità a fare dunque la differenza giacché, come si è già ricordato, tale qualificazione identifica il legame indissolubile tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione nonché tra i diritti e i doveri di cui all'articolo 2 della Costituzione, tessendo così la fitta rete della solidarietà di tipo politico, economico e sociale che unisce fra loro i consociati.

³⁸ Cfr. M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Democrazia e diritto*, nn. 4/1994-1/1995, p. 51.

³⁹ M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, Uguaglianza e Costituzione*, Torino, 2019, p. 4.

l'affermazione dei diritti ma si consolidano attraverso la pratica dei doveri»; se non ci fosse l'alterità tra i diritti e i doveri si creerebbe una guerra tra le persone per accaparrarsi i diritti, senza corrispondere con i doveri, «disgrega[ndo] le relazioni sociali» e determinando l'impossibilità di «crescita [del]la civiltà del paese»⁴⁰. Senza i doveri i diritti sono lettera morta.

Tra i doveri inderogabili che maggiormente rispecchiano il valore della dignità sociale spicca senza alcun dubbio il lavoro; è proprio nel dovere di lavorare di cui ragiona l'art. 4, comma 2, Cost. che prende corpo la relazione – imposta dalla Carta – tra la partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese e il fondamentale rispetto, nonché salvaguardia, della dignità⁴¹. Già in sede Costituente si ritenne che il dovere in oggetto «attiene alla solidarietà sociale [e] ai presupposti d'una società libera»⁴². Il lavoro costituisce infatti l'espressione principale della partecipazione della persona alla vita della comunità ed è proprio per il tramite del lavoro «che ciascuno restituisce alla società (in termini di progresso generale) ciò che da essa ha ricevuto e riceve in termini di diritti e di servizi, contribuendo a costruire e rinsaldare il comune vincolo sociale»⁴³. Ne consegue che «l'ordinamento giuridico conosce (e riconosce) l'importanza fondamentale» del lavoro, proclamando che «tutti devono lavorare, ricchi e poveri, indipendentemente dal bisogno personale di trarre dal lavoro il proprio sostentamento»⁴⁴.

Come si vede, nel ragionamento appena sviluppato si è preferito partire dall'argomento del «dovere» di lavorare, poiché si ritiene che proprio in questa specifica dimensione il principio lavorista si innesti più in profondità nel principio solidarista e contribuisca in tal modo a

⁴⁰ L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, cit., p. 62.

⁴¹ Il dovere di lavorare grava in capo a tutti i cittadini, purché abbiano le necessarie capacità fisiche e mentali, di guisa che tutti «concorra[no] al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.). Il fatto che il primo articolo della Carta costituzionale prevede che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» conferma che l'ordinamento repubblicano stima il *ruolo sociale* della persona (anche) in virtù del suo lavoro e cioè in relazione al contributo tangibile che questi apporta «al progresso materiale o spirituale della società», senza alcun riferimento al censo o all'estrazione sociale, come invece avveniva durante la vigenza dello Statuto albertino.

⁴² G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Torino, 2013, p. 26.

⁴³ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL*, n. 3/2010, p. 637.

⁴⁴ C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, p. 15.

delineare meglio di altri una caratteristica essenziale del dover essere della nuova forma di stato inaugurata dalla Costituzione repubblicana. Ciò non toglie, naturalmente, che altrettanto essenziale sia anche l'altro corno del principio lavorista, ossia il diritto al lavoro. L'analisi che qui si propone si muove pertanto a ritroso. Dalla riflessione sul dovere del – *lato sensu* – lavoro (secondo comma dell'art. 4 Cost.), di cui si è appena trattato, si passerà ora all'analisi del lavoro come diritto (primo comma dell'art. 4 e sue declinazioni nel Titolo V) per approdare infine alla visione d'insieme del principio lavorista (art. 1), nella convinzione che in questa logica rovesciata possa emergere più nitidamente la stretta connessione che lega il principio lavorista al valore della dignità.

Il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro» e impegna la Repubblica a «promuove[re] le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Qui non si tratta soltanto dell'enunciazione di un diritto ma con tutta evidenza anche dell'affermazione di un principio ermeneutico di fondamentale importanza, da un lato, per interpretare, quindi applicare, correttamente tutte le disposizioni lavoristiche presenti nel Testo e, dall'altro lato, al contempo, per delineare il programma e gli impegni gravanti sul legislatore e sui pubblici poteri in generale affinché diano attuazione a politiche economiche volte a determinare la piena occupazione e, di conseguenza, «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost.).

Il diritto affermato nell'articolo 4 della nostra Carta fondamentale è un imprescindibile diritto sociale che pone in capo allo Stato l'obbligo di intervenire adottando politiche di sviluppo economico idonee ad assicurare «una situazione di fatto tale da aprire alla generalità dei cittadini la possibilità di procurarsi un posto di lavoro»⁴⁵. Com'è noto, il diritto al lavoro non equivale al diritto di ottenere un lavoro; l'affermazione di tale diritto, infatti, ha originato difficoltà interpretative già in Assemblea costituente, quando nella relazione al progetto di Costituzione l'on. Ruini dichiarava che «l'affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la

⁴⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 1963.

commissione ha ritenuto, e anche giuristi rigorosi hanno ammesso, che, trattandosi di un *diritto potenziale*, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l'attuazione, secondo l'impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume»⁴⁶.

Trattandosi di un diritto c.d. condizionato è ben possibile che ciascuno di noi versi in una situazione di difformità rispetto ad un parametro di normalità sociale, senza avere la possibilità di attivare una tutela giudiziaria specifica. Non essendoci un giudice dinanzi al quale far valere la propria pretesa, diventa dirimente l'intervento del legislatore; un'eventuale mancanza non mina l'esistenza del diritto – quest'ultimo è previsto in Costituzione e non può certamente essere abrogato –, piuttosto incide «sulle *modalità di garanzia* dello stesso»⁴⁷ proprio nella misura in cui questo rischia di restare inattuato. Si creerebbe così il paradosso di un “non-diritto”, ossia di un diritto che sicuramente esiste, perché è sancito dalla Carta, e che tuttavia versa in uno stato “vegetativo” a motivo della sua inattuazione legislativa: il diritto non è vivo (in quanto non sono state approvate leggi volte ad attuarlo), ma non è neppure morto (in quanto il diritto è costituzionalmente stabilito).

In tale prospettiva, il Giudice costituzionale ha chiarito che dal «contesto del primo comma dell'art. 4 della Costituzione [...] si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa». A tale situazione giuridica, che trova nella norma costituzionale esplicito fondamento, «fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, dall'altra l'obbligo – il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto – di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di

⁴⁶ Atti dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, Relazione del Presidente della Commissione, resoconto sommario del 6 febbraio 1947, p. 7. Cfr. su questi aspetti anche M. SALVATI, *Art. 4*, Roma, 2017, p. 59 ss.

⁴⁷ C. COLAPIETRO, *I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, parte III, pp. 46-47.

condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro». Sulla base di tali premesse, è lecito desumere che l'art. 4 Cost., «come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione [...], così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto», quantunque – come pure sottolinea la Corte – la disciplina dei licenziamenti non si collochi su «un piano del tutto diverso da quello proprio dell'art. 4 della Costituzione»⁴⁸.

La preminenza del diritto al lavoro quale espressione della dignità sociale della persona trova conferma nell'intero Testo costituzionale che, a partire dall'articolo 1 e poi dall'articolo 4, lo disciplina più capillarmente nell'intero Titolo III dedicato ai Rapporti economici, il quale si apre affermando appunto che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 Cost.). L'ampiezza e il significato profondamente antidiscriminatorio dell'espressione «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» implica, per ciascun lavoratore, garanzia di appartenenza e di piena partecipazione alla comunità nazionale, «è fattore di unità e di inclusione»⁴⁹.

Con ciò il Costituente si è peraltro preoccupato di imporre in capo alla Repubblica il dovere di intervenire attivamente non solo nei confronti di coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche (e forse soprattutto) nei confronti di coloro che «in occasione della ricerca, della costituzione, dello svolgimento o della cessazione di un rapporto di lavoro [...] vedano minacciati i loro diritti fondamentali», tramite politiche legislative di tutela e di sostegno dell'occupazione. L'obiettivo che si prefigge la norma è dunque quello di spronare i pubblici poteri a realizzare una «costante “costituzionalizzazione del lavoro”» che comprenda *tutti* i lavoratori, ai sensi del

⁴⁸ Tanto è vero che l'affermazione contenuta in Costituzione relativa alla «progressiva garanzia del diritto al lavoro, dettato nell'interesse di tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità di quelli di essi che siano già occupati», tuttavia «ciò non esclude che per i rapporti di lavoro già costituiti si imponga un'adeguata protezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, conformemente alla speciale posizione al primo conferita dalla Costituzione, che è orientata [...] verso un'energica tutela degli interessi dei lavoratori» affinché sia loro garantita l'eguaglianza nella dignità *sociale* (Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 1965).⁴⁹ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., p. 20.

⁴⁹ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., p. 20.

secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, e quindi non soltanto quanti, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta», apportino già un contributo «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.), bensì anche coloro che desidererebbero contribuirvi ma che non ne hanno la concreta possibilità a causa degli «ostacoli di ordine economico e sociale» (art. 3, comma 2, Cost.). L'art. 35 impone dunque di essere letto alla luce della chiave di lettura offerta dagli artt. 1 e 4 Cost., elaborando «una impegnativa e incessante opera corale, nella quale sono coinvolte in uguale misura le varie componenti della Repubblica»⁵⁰.

L'impianto ora brevemente descritto è confermato dal successivo articolo 36, con il quale la Carta afferma che la retribuzione del lavoratore deve essere idonea «ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa», affermazione che comprova ulteriormente il legame intercorrente tra il lavoro, l'eguaglianza e la dignità umana e sociale. L'articolo 36, preoccupandosi di descrivere come dovrebbe essere (*rectius*, come sarebbe dovuta essere dal 1948 in poi) l'esistenza dell'essere umano grazie all'azione effettiva della *res publica*, rivela ancora una volta la grande attenzione dei Costituenti per l'uomo situato, cioè la *persona sociale* e l'*homo dignus* – espressioni già richiamate in precedenza –, poiché mette a fuoco il *quomodo* dell'esistere umano senza accontentarsi affatto del solo «dato materiale dell'esistere», giacché l'esistenza – perlomeno quella che possa definirsi veramente tale – è «quella che dà pienezza a libertà e dignità»⁵¹.

Alla tutela dell'individualismo proprietario si contrappone pertanto la tutela della libertà e della dignità del lavoro. Libertà e dignità costituiscono un'endiadi indivisibile: il lavoratore gode della dignità (umana e sociale) solo nella misura in cui è beneficiario della libertà e, allo stesso tempo, è solo per il tramite della libertà che ha la possibilità di dar forma alla sua dignità (umana e sociale). Con ciò a dire che l'individuo è «libero se p[uò] anche veder riconosciuta la [sua] dignità», così come è «dignitoso, [è] portatore di dignità, solo se [è] libero nel determinare ciò che la dignità [gli] attribuisce»⁵².

⁵⁰ C. SALAZAR, *La Costituzione interpretata dalle parti sociali*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, parte I, pp. 12-13.

⁵¹ S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, cit., p. 22.

⁵² S. RODOTÀ, *La dignità della persona*, Intervento alla Scuola di Cultura Costituzionale, 14 gennaio 2011, pp. 6-7.

Naturalmente, un logico corollario di questo principio implica poi che il lavoro sia sì il mezzo grazie al quale poter condurre «un'esistenza libera e dignitosa», ma sia anche un'attività che deve «svolgersi *in modo* libero e dignitoso e, quando per qualcuno manca, la collettività deve assumersi gli oneri relativi»⁵³.

Sempre nel Titolo V, il Costituente si è altresì preoccupato di stabilire «una speciale adeguata protezione» nei confronti della donna lavoratrice e della prole, così che essa sia posta nella condizione di realizzare la «sua essenziale funzione familiare» (art. 37 Cost.). Tuttavia, quest'ultimo principio sembra essere venuto meno con le recenti modifiche legislative in relazione all'orario di lavoro e al lavoro festivo, provvedimenti che mettono a dura prova la tenuta della solidarietà su tutti i fronti, a partire dal dovere dello Stato di resistere dinnanzi alle prepotenti esigenze di guadagno che il mercato tenta (spesso con successo) di imporre, noncurante dei sacrifici fisici e familiari delle lavoratrici e dei lavoratori. Il rischio è fatalmente quello di «sconvolge[re] gli equilibri esistenziali», ponendo appunto in secondo piano proprio la loro *dignità* e costringendoli ad orari illogici che rendono sempre più difficile conciliare la vita lavorativa con quella familiare e sociale. Non ultimo, le aperture serali e festive riflettono una scelta liberista del tutto noncurante delle esigenze del minore e, in particolare, dei «bambini, separati dalle madri e/o dai padri nell'unico giorno in cui potrebbero stare insieme»⁵⁴.

Con molta lungimiranza, per mezzo della previsione dell'articolo 38, primo comma, della Carta, il Costituente si è preoccupato altresì di assicurare agli inabili al lavoro e a coloro che sono privi dei mezzi sufficienti per vivere il «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»; è, questo dell'assistenza sociale, uno straordinario principio mediante il quale la Repubblica garantisce ad ogni persona che versi in una condizione di indigenza la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, conferendole i mezzi economici essenziali, senza i quali si realizzerebbero situazioni palesemente incompatibili con la solenne affermazione costituzionale della pari dignità sociale. La Repubblica si impegna altresì a prevedere e garantire, attraverso la previdenza sociale, «mezzi adeguati alle loro [dei lavoratori] esigenze di vita», qualora

⁵³ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., pp. 33-34.

⁵⁴ L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2016, parte I, p. 59.

dovessero subire «infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (art. 38, secondo comma, Cost.)⁵⁵.

Sulla scorta di queste premesse, pare del tutto evidente come all'interno della costruzione costituzionale il (diritto al) lavoro si pone in linea di continuità con il principio, altrettanto innovativo, della dignità sociale delle persone, dalla quale si fa appunto discendere anche la dignità del e nel lavoro, in un *logos* unitario che lega insieme, fra gli altri, gli articoli 3, 36, 38, 41 e 53 della Costituzione. Il primo, l'articolo 3, proclamando la «pari dignità sociale», implica infatti la subordinazione dell'interesse economico alla dignità del lavoratore, premessa essenziale, da un lato, per porre un freno alla libertà di iniziativa economica privata dell'articolo 41 e, dall'altro, per imporre una retribuzione idonea a garantire al lavoratore e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa» ai sensi dell'articolo 36⁵⁶. E premessa altrettanto essenziale, da un lato, per imporre una tassazione progressiva del reddito ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, e, dall'altro lato, per stabilire le misure di assistenza e di previdenza sociale di cui all'art. 38 (v. *infra*).

Altrimenti detto, quando si crea un contrasto «tra lavoro e capitale, l'interesse del lavoro e di chi lavora deve essere il punto di riferimento del legislatore»⁵⁷, il quale non potrà «perseguire una politica che non sia in piena armonia con l'indirizzo prescritto dalla Costituzione»⁵⁸. Sono dunque questi gli articoli che, nel ricostruire il diritto al lavoro

⁵⁵ La differenza che intercorre tra diritto all'assistenza e diritto alla previdenza sociale si riscontra anche nel Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, giacché in relazione all'assistenza sociale lo Stato è titolare della potestà legislativa esclusiva solo per ciò che riguarda la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti [...] sociali», i quali «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost.); viceversa, nell'ambito della previdenza sociale, lo Stato vanta un'ampia potestà legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, lett. *o*), Cost.), atteso che alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni è demandata la sola materia della «previdenza complementare e integrativa» (art. 117, comma 3, Cost.).

⁵⁶ La lettura degli artt. 36 e 41 Cost. offre pertanto uno spunto significativo per comporre la questione relativa al rapporto tra libertà e dignità; se l'art. 41 fissa nella dignità il limite insuperabile circa l'esercizio dell'iniziativa economica privata, l'art. 36 indica la strada da seguire per essere concretamente beneficiari della dignità.

⁵⁷ N. URBINATI, *Art. 1*, Roma, 2017, p. 45.

⁵⁸F. BONIFACIO, *Il lavoro fondamento della Repubblica democratica. Orientamenti della giustizia costituzionale*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, III, Firenze, 1969, p. 14.

«come mezzo di affermazione della propria dignità sociale»⁵⁹, hanno più contribuito a rendere solide le fondamenta lavoriste della Carta costituzionale.

Come ultima tappa di questo lungo ragionamento alla rovescia sul principio lavorista, in cui si è preferito prendere le mosse dal dovere del lavoro prima che dal diritto al lavoro, è possibile ora ricomporre in conclusione – e in continuità con la logica rovesciata sin qui seguita – il quadro generale del principio lavorista nella sua stretta connessione con il valore della dignità sociale. Il legame indissolubile tra democrazia e lavoro risiede nell’affermazione del primo comma dell’articolo 1 della Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica *fondata sul lavoro*»; il fondamento lavorista della Repubblica democratica è un’affermazione fortemente innovativa che accompagna l’irruzione della Carta repubblicana nello scenario europeo⁶⁰ e che apre uno scenario nuovo nel panorama del costituzionalismo, rispetto alle altre Carte fondamentali del Secondo dopoguerra.

Vi si proclama che la democrazia ha il dovere di operare concretamente affinché siano garantiti i diritti sociali.

Concluse le tragiche vicende del Secolo scorso, il “risorgimento” della democrazia muove dalla dignità e dal lavoro, valori che «rinnovano e rafforzano il senso» dei principi (settecenteschi) della libertà e dell’uguaglianza proprio perché capaci di includere nel loro significato la concreta condizione nella quale versa la persona, «per ciò che la caratterizza nel profondo (la dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle relazioni sociali (il lavoro)»⁶¹.

Prende così corpo un concetto di dignità che trova essenza nelle condizioni concrete e quotidiane delle persone, ossia, anzitutto, nel lavoro, elevato a principio qualificante della nostra democrazia sociale. La scelta di campo è netta e implica una gerarchia valoriale di cui

⁵⁹ G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, cit., p. 100.

⁶⁰ Il richiamo che opera l’articolo 1 nei confronti del lavoro attribuisce a quest’ultimo un valore preminente circa l’«attiva partecipazione alla costruzione» (e manutenzione) della nostra democrazia repubblicana, conferendo al diritto-dovere al lavoro dell’art. 4 Cost. una connotazione prettamente «pubblicistica». Affermare che il lavoro «(tutte le specie di lavoro di cui all’art. 4) è a base dell’esistenza della Repubblica» richiede una tutela speciale nei confronti di «quelle forme di lavoro e [di] quei lavoratori che ne hanno maggior bisogno», richiede altresì che i «lavoratori manuali o in genere subordinati», storicamente estromessi «dalla direzione economica e politica del Paese, abbiano diritto di parteciparvi» (C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, cit., p. 12).

⁶¹ S. RODOTÀ, *Antropologia dell’*homo dignus**, cit., p. 5.

l'interprete, specialmente il legislatore, dovrebbe sempre tenere conto, e in ragione della quale molte delle classiche libertà economiche di derivazione liberale recepite nella Carta del 1948 dovrebbero essere considerate recessive a fronte del primato della dignità sociale delle persone⁶².

La solenne affermazione del primo comma del primo articolo della nostra Costituzione rappresenta dunque «un *unicum* nel panorama delle Costituzioni democratiche europee», una «peculiarità non irriducibile ma in grado di attestare l'originalità dell'apparato italiano alla formazione delle tradizioni costituzionali comuni ai popoli europei», una singolarità che «si può cogliere a maggior ragione nel diffuso riconoscimento dei diritti dei lavoratori, oltre che dei diritti sociali, nel testo stesso della Costituzione»⁶³.

Il diritto al lavoro sancito nella nostra Carta fondamentale è, in definitiva, il frutto di una modifica rivoluzionaria delle relazioni culturali, sociali e politiche grazie alle quali si è determinata la separazione tra il lavoro dell'essere umano, da un lato, e la proprietà dei mezzi di produzione, dall'altro lato; una modifica rivoluzionaria che tuttavia non mira, marxianamente, all'espropriazione dei mezzi di produzione del lavoro a beneficio del proletariato, bensì ad elevare la forza lavoro da “merce” a fattore primario di dignità sociale.

Naturalmente tutto ciò implica, se non il superamento, quantomeno la ristrutturazione del «modello antropologico dell'individualismo proprietario», che in effetti è stato storicamente corretto proprio dal diritto del lavoro, il quale ha cominciato ad affermarsi e svilupparsi verso la metà del XIX secolo (o verso la sua fine, nei Paesi, come l'Italia, a ritardata industrializzazione); è un modello che «presuppone l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato», di guisa che il diritto al lavoro si è dimostrato in Italia come altrove uno degli aspetti peculiari «del diritto moderno»⁶⁴. E così anche i Costituenti italiani – o perlomeno la maggior parte di essi – hanno voluto erigere un ordinamento che non si fondasse più sulla proprietà privata ma che, anzi, la limitasse, «condizionandol[a] e rendendol[a] funzionale a fini sociali», in modo da a-

⁶² Cfr. G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, cit., p. 168.

⁶³ C. PINELLI, “Lavoro” e “progresso” nella Costituzione, in ID., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Napoli, 2012, p. 182.

⁶⁴ L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, ora in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 127.

dottare un apparato normativo volto a «programmare, coordinare e indirizzare l'esercizio del diritto di iniziativa privata a fini sociali»⁶⁵.

Ciò che tuttavia contraddistingue maggiormente l'originalità della Costituzione italiana è, ancora una volta, l'aver posto il lavoro a fondamento della democrazia repubblicana, non limitandosi cioè a considerare l'uomo (in generale) e il lavoratore (in particolare) un soggetto giuridicamente libero ed emancipato dalla difficoltà di sostenere sé e la propria famiglia, ma guardando, molto più in là, alla figura di un cittadino lavoratore pienamente e consapevolmente partecipe, anzi protagonista (come si è già detto), della vita politica della Repubblica. È infatti «attraverso il lavoro» che il singolo non soltanto provvede ad ottenere i mezzi che garantiscono a lui e alla sua famiglia di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di «sviluppa[re] la sua personalità», di «senti[rsi] parte della società»⁶⁶, ma contribuisce altresì a determinare il successo o il fallimento della Repubblica, che sul lavoro è *politica-mente* fondata.

La strategia costituzionale per eliminare il conflitto delle classi non risiede dunque né nella sopraffazione della borghesia né nell'imborghesimento del proletariato ma semmai nell'elevazione sociale di ogni lavoratore in virtù della garanzia della dignità del lavoro. Di qui la piena partecipazione del proletariato alla vita comunitaria nel nome di una pari dignità sociale che mira a comporre e superare quel conflitto in una logica per molti versi opposta a quella marxista.

In conclusione, i primi quattro articoli della nostra Costituzione richiedono una lettura congiunta e individuano una serie di priorità, elencate in una sequenza vincolante (repubblica, democrazia, lavoro, dignità umana e dignità sociale del lavoratore). È un intreccio strettissimo di valori costituzionali da cui emerge una rinnovata concezione della settecentesca *fraternité*.

Ed è anche una scelta politica molto precisa, che esclude automaticamente dalla posizione apicale dei valori costituzionali una lunga serie di altri elementi, quali ad esempio la proprietà, il mercato, l'economia, la concorrenza, il profitto etc., con ciò a dire che tutto ciò che non è lavoro risulta essere a quest'ultimo subordinato giacché il

⁶⁵ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla effettività a 70 anni dalla redazione*, cit., p. 190.

⁶⁶ Al punto che chi «perde il lavoro, sente di aver perduto anche la sua dignità» (L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, cit., p. 62).

lavoro è, al tempo stesso, «un criterio di giudizio e di interpretazione»⁶⁷ dell'intero Testo costituzionale.

4. Un futuro per la dignità sociale è ancora possibile, in Italia e in Europa?

Come si è visto, la Carta del '48 disegna un programma la cui realizzazione richiede un intervento attivo dei pubblici poteri, dal momento che l'effettivo godimento delle libertà e dell'eguaglianza da parte di tutti i cittadini è subordinato alla rimozione degli ostacoli cui allude il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Si pongono così le basi per una macchina statale molto solida, strumentale alla garanzia del «pieno sviluppo della persona umana» e dell'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del lavoro»⁶⁸.

Ciò che stride al cospetto degli ineguagliabili valori e principi sanciti dal Costituente nel 1948, è la realtà delle cose a distanza di poco più di settant'anni da quella Promessa.

La forza precettiva della dignità sociale è dunque sotto attacco, principalmente per effetto delle note implicazioni del neocapitalismo globalizzato. La prospettiva che anima il nostro tempo spinge infatti a una ridefinizione dell'ordine sociale che passa, anzitutto, attraverso l'abbandono del principio finalistico affermato dall'articolo 3 della Costituzione.

La pari dignità sociale ha subito un declassamento tanto nell'interpretazione del suo significato e delle sue implicazioni quanto nell'impegno profuso dagli attori politici per la sua attuazione, arrivando ad essere spesso unicamente intesa quale corollario del principio di eguaglianza. Eppure, proprio alla luce di quella strettissima connessione tra dignità, uguaglianza, principio solidarista e principio lavorista di cui si è ampiamente ragionato nel paragrafo precedente, dovrebbe essere ormai pacifico che qualsiasi svalutazione del valore costituzionale della dignità sociale implica fatalmente una crisi nell'attuazione del principio solidarista e lavorista e, più in generale,

⁶⁷ G.U. RESCIGNO, *La distribuzione della ricchezza nazionale*, in M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo*, Napoli, 2009, p. 299.

⁶⁸ M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3*, cit., p. 111.

del programma sotteso dall'uguaglianza sostanziale⁶⁹. Allo stesso tempo, il disimpegno delle istituzioni rappresentative sul fronte del principio lavorista e solidarista, e quindi la crisi ontologica del lavoro e dell'uguaglianza, rivelano, nel medesimo percorso circolare, una crisi della portata deontologica del valore della dignità sociale.

Come è stato efficacemente sostenuto, «la Costituzione pone il lavoro a fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia»; tuttavia oggi viviamo in «un mondo che, rispetto a questa sequenza, è rovesciato: dall'economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro»⁷⁰. Giunti a questo punto, è legittimo chiedersi se alla «Repubblica fondata sul lavoro» sta succedendo una Repubblica fondata sulle leggi del mercato, sull'economia, sulla finanza e, non da ultimo, sulla globalizzazione. La sovranità dei singoli Stati, infatti, è stata messa in ginocchio dagli elementi ora qui brevemente elencati, «la democrazia è stata impoverita, i diritti compressi o negati, la coesione sociale lacerata»⁷¹ e il lavoro, da fondamento della nostra Repubblica, è diventato una eventualità, una mera ipotesi.

La cartina di tornasole per conoscere la reale consistenza della crisi della dignità sociale non può che essere il lavoro, sia per la straordinaria importanza che il principio lavorista assume nella nostra Costituzione (v. *supra*, § 3), sia perché è proprio sulla concretezza del lavoro (dell'accesso al lavoro, dei rapporti di lavoro e della vita dei lavoratori e delle loro famiglie) che si può misurare il successo o il fallimento della dignità sociale come ideale e come precetto⁷².

Il quadro offerto da questo parametro non è certo edificante.

Basti dire che il lavoro è ormai privo anche degli essenziali presidi posti a salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori, come dimo-

⁶⁹ E viceversa, in un circolo vizioso.

⁷⁰ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, cit., p. 4.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 68-69.

⁷² Si è infatti giustamente affermato che proprio nell'ambito del lavoro, «sul quale la Repubblica è fondata (art. 1), la solidarietà sociale è andata in pezzi» (L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, cit., p. 58 (corsivo mio)). La storia ci insegna del resto che anche la privazione dei diritti sociali, proprio a cominciare dal diritto al lavoro, comporta la negazione della «dignità morale della persona umana», la quale dunque richiede la costruzione di un sistema organizzato volto a garantire «la giustizia sociale» (P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, cit., p. 47).

strano le costanti esortazioni del Capo dello Stato circa la necessità di adottare e attuare concretamente gli strumenti che possano evitare i tragici incidenti sul lavoro riportati dai quotidiani con una frequenza indubbiamente allarmante. È proprio in questo ambito, dove spesso i lavoratori si rivelano sprovvisti della forza sociale e politica (prima ancora che contrattuale) per vedersi tutelati dai presidi minimi di sicurezza – così come da un’assicurazione, spesso assente in conseguenza del fenomeno connesso al c.d. lavoro nero –, che si registra la costante svalutazione del mezzo principale con il quale «concorre[re] al progresso materiale o spirituale della società», nonché del contesto in cui «si svolge la sua [del lavoratore] personalità».

Le tensioni e le usurpazioni che gravano sulla dignità (sociale e umana) sono ormai costanti, soprattutto quando la tutela dei diritti sia lasciata ai rapporti di forza tra due parti di cui una – innegabilmente la più debole – è destinata a soccombere: «è il caso dei lavoratori che, ricattati dalla minaccia del licenziamento, subiscono condizioni di lavoro inaccettabili»; ne consegue che «ogni condizione di debolezza cancella la dignità»⁷³.

È così che la crisi del lavoro si traduce inevitabilmente in una crisi della «pari dignità sociale», proprio perché il lavoro è stato – ed è – biematicamente ridotto a merce, profitto, guadagno.

Invero, lo scontro tra Stato e mercato, ossia tra i valori del costituzionalismo e le regole del capitalismo, caratterizza il contesto europeo essenzialmente dalla sua nascita e si tratta di una contraddizione che non è certo passata inosservata. Se già la Costituzione di Weimar (1919) sanciva all’articolo 151 che «l’organizzazione della vita economica [...] deve assicurare a tutti una esistenza degna dell’uomo», la vera rivoluzione costituzionale al fine di anteporre le ragioni della dignità alle ragioni del capitale è datata 1948 e risiede proprio nel tenore dell’articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione e nell’insieme dei principi e dei valori che in quel comma si intrecciano fra loro. È qui che l’ambizione del costituzionalismo raggiunge idealmente la vetta della civiltà giuridica, politica e sociale, ma lo fa, giocoforza, soltanto su di un piano teleologico e programmatico. Da questo punto di vista, si deve riconoscere che in poco più di settant’anni di (in)attuazione della Carta, i partiti politici e, con essi, il Parlamento, il Governo e l’intero assetto istituzionale della Repubblica, si sono ri-

⁷³ L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, cit., p. 54.

velati complessivamente incapaci di assicurare la realizzazione della dignità sociale come promessa costituzionale; basti guardare alle riforme degli anni '70⁷⁴ del secolo scorso relative ai diritti sociali, i quali sono da tempo sottoposti a un'opera di «instancabile, massiccia e lacerante compressione, limitazione, amputazione» da parte delle varie maggioranze parlamentari e dei Governi succedutisi nel tempo e assecondata dalle miopi normative imposte dagli organi sovranazionali che impongono all'Unione europea «come fine e come mezzo l'economia di mercato»⁷⁵ (artt. 119, 120 TFUE).

I problemi più gravi sono, per tornare *ab ovo*, quelli che concernono l'effettività dei diritti sociali nel contesto della crisi economica (e sociale) che da almeno un decennio attraversa lo Stato italiano e il contesto europeo. A pagarne le spese sono i lavoratori e, più in generale, i fruitori dei diritti sociali – altrimenti definiti «*diritti a prestazioni*»⁷⁶ – «stante la loro strutturale predisposizione a soddisfare l'universo dei bisogni della persona in una prospettiva di solidarietà sociale», circostanza che si traduce nella crisi dei sistemi di *welfare* propri delle democrazie contemporanee e che dà vita all'«inadeguatezza a fronteggiare le situazioni di bisogno e di fragilità sociale»⁷⁷ di coloro che sovente riescono ad «esercitare i loro diritti in condizioni di eguaglianza con gli altri individui»⁷⁸ solo grazie alla solidarietà sociale ed economica che attraversa l'intero Testo costituzionale.

Il cambiamento che sta attraversando il mondo del lavoro e la dignità sociale e umana può ricondursi a tre – tragici – elementi.

In primo luogo, viene alla luce la simmetria tra il lavoro ed il denaro, là dove l'obiettivo è notoriamente acquistare al minor prezzo la forza lavoro e vendere al maggior prezzo il prodotto, circostanza che rende pressoché impossibile la concorrenza con quei datori di lavoro

⁷⁴ Cfr. la riforma dei servizi sociali dell'istruzione, lo Statuto dei lavoratori, la previdenza e la salute, la riforma dell'ordinamento familiare, nonché la legislazione sul divorzio e sull'aborto etc.

⁷⁵ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla effettività a 70 anni dalla redazione*, cit., p. 199.

⁷⁶ L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, cit., p. 21.

⁷⁷ D. MORANA, *I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio dell'effettività*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013, p. 1.

⁷⁸ M. D'AMICO, F. BIONDI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica*, Milano, 2017, p. 7.

(a livello locale) o con quei sistemi economici (a livello globale) che hanno la “capacità/possibilità” di produrre a costi bassissimi sfruttando in senso marxiano il lavoro come merce. La ragione, drammatica, risiede nel fatto che la legge del mercato globale si è imposta sulla *Grundnorm* europeista della giustizia sociale, di fatto premiando quei contesti in cui le garanzie minime ed essenziali stabilite dal costituzionalismo democratico contemporaneo sono completamente assenti. Eppure tali garanzie restano la «precondizione della dignità della persona»⁷⁹, nonché elemento indefettibile per garantire a *tutti* i lavoratori, indistintamente, la «pari dignità sociale».

In poche parole: «il lavoro non c'è; il lavoro che c'è non basta a garantire un'esistenza libera e dignitosa»⁸⁰; sicché a essere prostrati, insieme ai principi sui quali si reggono le Costituzioni della modernità (il lavoro, la dignità, l'uguaglianza sostanziale, la solidarietà nei diritti e nei doveri), sono proprio i lavoratori.

Infine, sullo sfondo, permane quello che certamente è il problema più grande, oltre che il più difficile da fronteggiare, ossia la presa d'atto che la grande crisi economica in cui è precipitata la democrazia sociale ha investito frontalmente l'efficacia prescrittiva del principio lavorista così come di altri elementi cardinali della Costituzione, rivelandosi persino più forte delle regole e degli argini che faticosamente e non sempre coerentemente l'Unione europea e l'Unione economica monetaria hanno imposto nel tentativo di consolidare e, per quanto possibile, armonizzare le economie nello spazio giuridico europeo.

La conseguenza della crisi economica europea non è dunque soltanto quella, peraltro nota, di paralizzare la *mission* vitale dello stato sociale ma è anche quella di introdurre una vera e propria crepa trasversale nel costituzionalismo multilivello, dal fondamento lavorista e solidarista della nostra Carta sino alla *ratio* stessa dell'Europa dei diritti.

Com'è noto, quando i Paesi europei hanno iniziato a rimettersi in piedi dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, si è deciso di erigere una Comunità europea, poi Unione (Lisbona, 2007), che avesse riguardo sia alla sfera economica dei singoli Stati, sia ai diritti fondamentali dei membri della Comunità, a tal punto da istituire, da un lato, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Lussemburgo, 1951) di mo-

⁷⁹ G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, p. 2.

⁸⁰ G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, cit., pp. 2-3.

do che fossero garantiti i diritti dei quali si fa portavoce l'Ue nello scenario dei trattati comunitari e, dall'altro lato, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo, 1959) cosicché gli stessi fossero garantiti nel contesto europeo; inoltre, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950) è stata affiancata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza, 2000). A fronte dei grandiosi interventi normativi sovranazionali ora qui brevemente ricordati impera, da qualche tempo, la tendenza a separare l'Europa economico-finanziaria dall'Europa dei diritti. E così, senza troppo clamore, sui diritti sociali è calato un sipario, complice il «deficit di legittimazione democratica» dell'Unione e la circostanza che essa realizzi un ordinamento che rivendica spazi di sovranità ma «che non si è dotato di una Costituzione»⁸¹.

In definitiva, «l'Europa ha dimenticato la strada dei diritti e la ha sostituita con il filo spinato dei confini, rischiando di perdere anche la dimensione economica comune»⁸².

Le cause metagiuridiche di questa crisi sono profonde e sono risalenti. A partire dagli anni del boom economico (1958-1963), ove gli obiettivi erano il benessere e l'arricchimento, «il principio individualistico ha espresso il massimo della dominanza su quello della solidarietà», facendo sì che i neonati principi dello Stato sociale assumessero una marcatura accentuatamente assistenziale. Paradossalmente, la struttura oligarchico-aristocratica della società, che era stata appena abbattuta grazie al prorompente principio di eguaglianza, riprendeva rapidamente a crescere a causa della nuova affermazione della «disuguaglianza sociale» alimentata dal capitalismo consumistico (la cui vitalità e capacità di reazione era stata con tutta evidenza molto sotto-stimata nell'impostazione keynesiana). Via via, con il consolidamento della globalizzazione e della trasformazione economica, politica e culturale che tale fenomeno comporta, «il cambiamento degli scenari di potenza, il *progredire dell'integrazione europea*» si sono rivelati, paradossalmente, «cause di inedite tensioni» in grado di determinare lo scivolamento da politiche keynesiane-stataliste a politiche neoliberali, applicate in maniera significativamente «privatistic[a]» rispetto alla

⁸¹ M. D'AMICO, F. BIONDI, *Introduzione*, cit., p. 10.

⁸² G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, cit., p. 3.

nostra «tradizione»⁸³, tanto da mettere in ginocchio i diritti sociali e la dignità che da questi deriva, determinando l'involuzione dei principi fondamentali, arrivando finanche a mettere in dubbio l'effettività del principio di eguaglianza nel suo complesso inteso.

Se si decidesse di proseguire il cammino non curandosi delle prescrizioni costituzionali, allora «l'attuale politica economica, propensa al sacrificio delle persone in nome delle libertà di mercato, dominata dai meccanismi di equilibrio dei bilanci pubblici che la crisi economica e l'ideologia neoliberista dominante hanno imposto», riserverà ai diritti fondamentali «un infelice destino d'oblio»⁸⁴.

La soluzione, in questo tempo di crisi dello stato democratico-sociale, si trova ancora nell'articolo 1 della Costituzione, per il quale il lavoro non soltanto è strumento di unità e inclusione sociale degli individui ma è anche criterio di organizzazione della stessa società. Ci troviamo infatti al cospetto di un principio – l'unico al quale è espressamente attribuita la qualifica di diritto tra i Principi fondamentali previsti in Costituzione – che salvaguarda la dignità sociale offrendo il più valido strumento possibile per rispondere alle esigenze fondamentali dell'*uomo situato*, quali la salute, l'istruzione, la famiglia, l'assistenza e la previdenza sociale. È nel momento in cui si rompe il legame tra il lavoro e la dignità, considerando la persona una cosa, uno strumento servente alla produzione – da utilizzare nei limiti del vantaggio economico – che viene meno il binomio tra la vita, da un lato, e l'esistenza libera e dignitosa, dall'altro lato. Quest'ultima è ormai volgarmente ricondotta «a una retribuzione non più strumento di libertà e dignità, ma mera soglia di sopravvivenza, garanzia del “salario minimo biologico”, del minimo vitale»⁸⁵.

Viceversa sul lavoro la Costituzione fonda la dignità di cittadino e dunque eleva il principio lavorista a criterio ordinatore dell'organizzazione sociale e persino della democrazia repubblicana.

Per evitare che la solidarietà e il sistema di *welfare* siano ridotti a formule vuote, è pertanto necessario insistere sulla necessaria rivalutazione del principio lavorista e della dignità sociale.

La prevalenza della ragione economica sulla ragione del lavoro, di cui sono certamente complici anche certe tendenze della politica so-

⁸³ U. ALLEGRETTI, *Essenza e futuro della Costituzione repubblicana*, cit., pp. 9-10.

⁸⁴ G. AZZARITI, *La Corte europea ha smarrito i diritti*, in *Il manifesto*, 2 gennaio 2015.

⁸⁵ S. RODOTÀ, *La dignità della persona*, cit., p. 8.

vranazionale europea, alimenta fatalmente il dramma della disuguaglianza sostanziale tra i lavoratori.

Ma, come in circolo vizioso, il dilagare della disuguaglianza sostanziale ostacola a sua volta la stessa rinascita economica. All'opposto, «un esteso sistema di sicurezza sociale non si pone in contraddizione con lo sviluppo economico», con ciò a dire che un apparato statale realizzato per tutelare i diritti sociali non è impeditivo nei confronti del progresso economico della Nazione. In sintesi, è necessario sradicare la visione che subordina alle (supposte) esigenze del mercato l'implementazione del principio lavorista – e del lavoro inteso come primo fattore ontologico di garanzia dei diritti sociali e della dignità sociale – ed evitare così lo «smantellamento dello Stato sociale, considerato un lusso ormai insostenibile»⁸⁶.

Fortunatamente, si fanno strada tesi che riaffermano con forza sempre maggiore come un adeguato grado di uguaglianza sostanziale non sia solo un valore in sé, ma «il presupposto della crescita economica, laddove le eccessive disuguaglianze operano come fattori di crisi dell'economia; che la crescita della disuguaglianza, della povertà e della disoccupazione sono l'effetto di politiche antisociali, a loro volta espressioni dell'abdicazione della politica al ruolo di governo dell'economia; che l'uguaglianza, e soprattutto l'uguaglianza sostanziale è un presupposto essenziale della democrazia; che infine la riduzione delle disuguaglianze attraverso la garanzia dei diritti sociali, oltre ad essere imposta dal nostro articolo 3, è la sola alternativa realistica all'attuale crisi sia dell'economia che della democrazia»⁸⁷.

La strada maestra per fronteggiare la crisi economica, sociale e democratica che la Repubblica e il continente europeo stanno attraversando pare quella di “tornare” a attribuire un forte significato alla «componente deontica» dei diritti sociali e della dignità sociale come «“luogo” di confluenza del massimo della libertà nel massimo della solidarietà»⁸⁸.

In quest'ottica, la possibilità di realizzare un così ambizioso programma socio-politico, che torni a affermare la centralità della persona nella concretezza delle sue relazioni sociali, sembra essere subordi-

⁸⁶ C. COLAPIETRO, *I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera*, cit., pp. 62-63.

⁸⁷ L. FERRAJOLI, *Uguaglianza e democrazia*, in *Critica del diritto*, n. 1/2017, p. 10.

⁸⁸ A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, p. 2.

nata alla condizione parimenti ambiziosa dell'avvento – parafrasando l'articolo 1 – di una democrazia repubblicana autenticamente fondata sul lavoro, ossia di un governo democratico in cui la comunità dei lavoratori (nel senso ampio del secondo comma dell'articolo 3) sia realmente inclusa nel processo di decisione politica e dunque ove la rappresentanza *politica* dei lavoratori e la pari dignità sociale siano, per davvero, un ponte tra lo Stato-comunità e lo Stato-apparato e, di qui, tra il popolo e la Repubblica.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Adriana APOSTOLI

Paolo CARETTI

Lorenza CARLASSARE

Elisabetta CATELANI

Pietro CIARLO

Claudio DE FIORES

Michele DELLA MORTE

Alfonso DI GIOVINE

Mario DOGLIANI

Marco RUOTOLO

Aldo SANDULLI

Dian SCHEFOLD

Massimo VILLONE

Mauro VOLPI

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)